



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°21 del 19-03-2026

Riferita alla Proposta N. 20 del 13-03-2026.

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di marzo alle ore 13:04, in modalità mista (da remoto e in presenza), ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 43 del 18/08/2023, si è riunita (tramite piattaforma meet) la Giunta Municipale. Sono presenti in sede: il Sindaco Antonino Bellia e gli Assessori: Salvatore Cammisa, Giovanni Petralia, Pietro Gullotto. Mentre è collegato da remoto il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella

Qualifica	Nome	Presente/Assente
Sindaco	Bellia Antonino	Presente
Assessore	Petralia Giovanni	Presente
Assessore	Fiore Simona Agata	Assente
Assessore	Spampinato Giuseppe	Assente
Assessore	Cammisa Salvatore Alessandro	Presente
Assessore	Gullotto Pietro	Presente

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sindaco Antonino Bellia.

Assiste Segretario Dott. Giovanni Spinella.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 21 del 19-03-2026 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 20 del 13-03-2026

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

RICHIAMATO altresì il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: *“il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati*

anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021 (che in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Legge n. 160/2019. Decorrenza 1/01/2021,

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/06/2021 ad oggetto: “Parziali modifiche ed integrazioni del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. approvato con delibera di c.c. n. 13 del 28/04/2021. Decorrenza 01/01/2021

-la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 19/05/2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, vigente per l’anno 2025;

VISTO l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato prima dall’art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall’art. 19-ter, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, il quale, con riferimento al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilisce che: *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;*

TENUTO CONTO della necessità e opportunità di rivalutare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avvalendosi della facoltà di adeguamento sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo introdotta dall’art. 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, *oppure* di determinare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge;

RITENUTO di avvalersi per l’anno 2026 della facoltà di cui all’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rivalutando le tariffe del canone di cui al comma 817 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione

della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025;

DATO ATTO che la tariffa di cui all'art. 1, commi 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il relativo importo minimo, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quella prevista dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rivalutate per legge in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

TENUTO CONTO, inoltre, che la rivalutazione introdotta dal Decreto-legge 95/2025 non si applica alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigenti per l'anno 2025, approvate dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021;

DATO ATTO che le tariffe del canone di cui all'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicabili dal 1° gennaio 2026 sono quelle risultanti dall'applicazione della rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato alla data del 31/12/2025 alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 per l'anno 2025 (solo se si rivaluta in base all'indice ISTAT);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2021, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione nei confronti delle entrate non aventi natura tributaria;

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ed il D.lgs. 23/06/2011 n.118 come modificati ed integrati dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;

- lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;

VISTE: la deliberazione di G.C. n. 43 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di G.C. n. 44 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

VISTE: la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 46 del 29/10/2024 ad oggetto:” Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/11/2024 ad oggetto:” Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026 Annualità 2024 – Art. 175 comma 2 relativa ad entrate e spese del 7° Settore Tributi e Affari Legali”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 03/12/2024 ad oggetto: ”Variazione PEG Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio definitivo 2024 ai sensi dell’art. 175, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000 – Assegnazione risorse a seguito variazioni di Bilancio deliberate dal C.C. delibera nr. 51 -52 del 27/12/2024 nr 53-54-55 del 29/11/2024”;

VISTA la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°3 del 23/12/2025 ad oggetto: “Approvazione Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell’esercizio finanziario 2024 di cui all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 – Art. 11 comma 6 e art. 227 comma 5 D.lgs. 267/200 e ss.mm.ii. e relazione sulla gestione art. 11 comma 6 D-Lgs 118/2011”;

VISTA la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°4 del 23/12/2025 ad oggetto: “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 29/12/2025 ad oggetto. "Adozione in via provvisoria del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027" con allegato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

VISTA il Decreto 24 febbraio 2026 del Ministero dell'interno (G.U. n. 53 del 05-03-2026) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 al 31 marzo 2026, per gli enti locali delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpite da maltempo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dei Revisori dei conti;

Per questi motivi

DELIBERA

1. di rivalutare per l'anno 2026 le tariffe del canone di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 19/05/2021, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025 come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. di dare atto che la rivalutazione di cui al precedente punto 1) non si applica alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigenti per l'anno 2025, come risultanti dalla deliberazione della Giunta Municipale.

3. di dare atto che, per l'anno 2026, la tariffa di cui all'art. 1, commi 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il relativo importo minimo, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quella prevista dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rivalutate per legge in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. di dare atto che le tariffe di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 trovano applicazione dal 1° gennaio 2026;

5) di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori di cui sopra;

6) la presente deliberazione ha effetti diretti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente ma non sul patrimonio;

7) Disporre nelle forme, modalità e tempi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito

internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e del bilancio riequilibrato.

Proponente

Di Salvo Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 8° Settore – Tributi e Affari Legali per quanto riguarda la Regolarità Tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 7° Settore - Finanze per quanto riguarda la Regolarità Contabile;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/05/2019.

Ritenuta la superiore proposta meritevole di accoglimento e di dovere provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi singolarmente ed in modo palese.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Giunta n. 21 del 19-03-2026 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

con separata ed ulteriore votazione, ad unanimità di voti espressi singolarmente ed in modo palese,

DICHIARA

la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Bellia Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario
Dott. Giovanni Spinella
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 20 del 13-03-2026

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

RICHIAMATO altresì il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: *“il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge*

vigenti”;

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021 (che in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ha approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Legge n. 160/2019. Decorrenza 1/01/2021,

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/06/2021 ad oggetto: “Parziali modifiche ed integrazioni del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. approvato con delibera di c.c. n. 13 del 28/04/2021. Decorrenza 01/01/2021

-la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 19/05/2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, vigente per l'anno 2025;

VISTO l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato prima dall'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'art. 19-ter, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, il quale, con riferimento al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilisce che: *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*;

TENUTO CONTO della necessità e opportunità di rivalutare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avvalendosi della

facoltà di adeguamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo introdotta dall'art. 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, *oppure* di determinare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;

RITENUTO di avvalersi per l'anno 2026 della facoltà di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rivalutando le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025;

DATO ATTO che la tariffa di cui all'art. 1, commi 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il relativo importo minimo, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quella prevista dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rivalutate per legge in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

TENUTO CONTO, inoltre, che la rivalutazione introdotta dal Decreto-legge 95/2025 non si applica alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigenti per l'anno 2025, approvate dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021;

DATO ATTO che le tariffe del canone di cui all'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicabili dal 1° gennaio 2026 sono quelle risultanti dall'applicazione della rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato alla data del 31/12/2025 alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 per l'anno 2025 (solo se si rivaluta in base all'indice ISTAT);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2021, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione nei confronti delle entrate non aventi natura tributaria;

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ed il D.lgs. 23/06/2011 n.118 come modificati ed integrati dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;

- lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;

VISTE: la deliberazione di G.C. n. 43 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di G.C. n. 44 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

VISTE: la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026" ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 46 del 29/10/2024 ad oggetto:" Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/11/2024 ad oggetto:" Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026 Annualità 2024 – Art. 175 comma 2 relativa ad entrate e spese del 7° Settore Tributi e Affari Legali";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 03/12/2024 ad oggetto: "Variazione PEG Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio definitivo 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000 – Assegnazione risorse a seguito variazioni di Bilancio deliberate dal C.C. delibera nr. 51 -52 del 27/12/2024 nr 53-54-55 del 29/11/2024";

VISTA la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°3 del 23/12/2025 ad oggetto: "Approvazione Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio finanziario 2024 di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 – Art. 11 comma 6 e art. 227 comma 5 D.lgs. 267/200 e ss.mm.ii. e relazione sulla gestione art. 11 comma 6 D-Lgs 118/2011";

VISTA la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°4 del 23/12/2025 ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 29/12/2025 ad oggetto. "Adozione in via provvisoria del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027" con allegato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

VISTA il Decreto 24 febbraio 2026 del Ministero dell'interno (G.U. n. 53 del 05-03-2026) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 al 31 marzo 2026, per gli enti locali delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpite da maltempo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dei Revisori dei conti;

Per questi motivi

DELIBERA

1. di rivalutare per l'anno 2026 le tariffe del canone di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 19/05/2021, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025 come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. di dare atto che la rivalutazione di cui al precedente punto 1) non si applica alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigenti per l'anno 2025, come risultanti dalla deliberazione della Giunta Municipale.

3. di dare atto che, per l'anno 2026, la tariffa di cui all'art. 1, commi 831, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il relativo importo minimo, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e quella prevista dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rivalutate per legge in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. di dare atto che le tariffe di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 trovano applicazione dal 1° gennaio 2026;

- 5) di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori di cui sopra;
- 6) la presente deliberazione ha effetti diretti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente ma non sul patrimonio;
- 7) Disporre nelle forme, modalità e tempi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto dei termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e del bilancio riequilibrato.

Proponente

Di Salvo Antonino

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 20 del 13-03-2026

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore – Tributi e Affari Legali

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

San Giovanni La Punta, 13-03-2026

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Di Salvo Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 20 del 13-03-2026

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore - Finanze

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento.

San Giovanni La Punta, 13-03-2026

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Cabbane' Vito Rosario
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

URP 0956278 - C. F. 00453970873

(7° Settore Tributi e Affari Legali)

Servizio Entrate Tributarie

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. _____ DEL _____

TARIFFE ANNO 2026 CANONE UNICO PATRIMONIALE (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.)

Tariffa standard di riferimento per anno solare e per metro quadrato €. 40,44
Tariffa standard di riferimento giornaliera per metro quadrato €. 0,71

PUBBLICITA' INSEGNE E SIMILARI

PERMANENTE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	FINO A 5,50 MQ. ANNUALE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	DA 5,5 MQ. A 8,5 MQ. ANNUALE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	OLTRE 8,5 MQ. ANNUALE
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi striscioni e similari, non luminosi e/o non illuminati	0,38750	Eu. 15,67	0,58125	Eu. 23,51	0,77500	Eu. 31,34
Come sopra ma luminosa e/o illuminata	0,77500	Eu. 31,34	0,96875	Eu. 39,18	1,16250	Eu. 47,01

TEMPORANEA

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	FINO A 5,50 MQ. MENSILE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	DA 5,5 MQ. A 8,5 MQ. MENSILE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	OLTRE 8,5 MQ. MENSILE
Pubblicità non luminosa e/o illuminata effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e similari, nonché affissioni dirette, anche p/conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture di durata non superiore a tre mesi	0,0388	Eu. 1,57	0,05825	Eu. 2,36	0,07750	Eu. 3,13
Come sopra ma luminosa e/o illuminata	0,07750	Eu. 3,13	0,11650	Eu. 4,71	0,15500	Eu. 6,27

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON
VEICOLI IN GENERE E ALTRI MEZZI**

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	FINO A 5,50 MQ. ANNUA LE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	DA 5,5 MQ. A 8,5 MQ. ANNU ALE	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	OLTRE 8,5 MQ. ANNUA LE
Pubblicità visiva interna e/o esterna per conto proprio o altrui su veicoli o altri mezzi nonché effettuata all'esterno dei veicoli in questione	0,38750	Eu. 15,67	0,58125	Eu. 23,51	0,77500	Eu. 31,34
Come sopra ma luminosa e/o illuminata	0,77500	Eu. 31,34	0,96875	Eu. 39,18	1,16250	Eu. 47,01
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Portata del veicolo superiore a 3000 Kg					2,78900	Eu. 112,79
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Portata del veicolo inferiore a 3000 Kg					1,85925	Eu. 75,19
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Motoveicoli e mezzi di diversa categoria					0,92975	Eu. 37,60
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Portata del veicolo superiore a 3000 Kg – con rimorchio					5,57800	Eu. 225,57
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Portata del veicolo inferiore a 3000 Kg – con rimorchio					3,71850	Eu. 150,38
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto – Motoveicoli e mezzi di diversa categoria – con rimorchio					1,85950	Eu. 75,20

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI – INSEGNE O ALTRE STRUTTURE
SIMILARI CON L'IMPIEGO DI DIODI LUMINOSI, LAMPADINE E SIMILI MEDIANTE
CONTROLLO ELETTRONICO, ELETTROMECCANICO O COMUNQUE
PROGRAMMATO IN MODO DA GARANTIRE LA VARIABILITA' DEL MESSAGGIO
O LA SUA VISIONE INTERMITTENTE, LAMPEGGIANTE O SIMILARE**

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD ANNUALE	METRO QUADRATO ANNUALE
Publicità effettuata per conto altrui - PERMANENTE	1,54950	Eu. 62,66
Publicità effettuata per conto proprio – PERMANENTE	0,77475	Eu. 31,33
Publicità effettuata per conto altrui - TEMPORANEA	0,15500	Eu. 6,27
Publicità effettuata per conto proprio – TEMPORANEA	0,07750	Eu. 3,13

**PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
ATTRAVERSO DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE
EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI**

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
Indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - GIORNALIERA	5,52858	Eu. 3,93

PUBBLICITA' VARIA

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini indipendente dai soggetti pubblicizzati - GIORNALIERA	132,80000	Eu. 94,29
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili indipendente dai soggetti pubblicizzati - GIORNALIERA	66,40000	Eu. 47,14
Pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o simili o con persone circolanti con cartelli o simili indipendente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito – GIORNALIERA	5,52858	Eu. 3,93
Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto e giorno – GIORNALIERA	16,61429	Eu. 11,80

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE DA APPLICARE ALLA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
Affissioni manifesti formato base cm. 70x100 per i primi 10 giorni	2,44286	Eu. 1,73
Affissioni manifesti formato base cm. 70x100 per i successivi 5 giorni o frazione	0,72858	Eu. 0,52
Affissioni d'urgenza entro lo stesso giorno e/o i due giorni successivi dalla richiesta ovvero in orario notturno dalle 20 alle 7 e/o giorni festivi	2,68572	Eu. 1,91
Affissioni d'urgenza entro lo stesso giorno e/o i due giorni successivi dalla richiesta ovvero in orario notturno dalle 20 alle 7 e/o giorni festivi – Importo minimo comunque dovuto se l'importo della commissione richiesta è inferiore	55,32858	Eu. 39,28

Tariffa permanente graduata a seconda dell'importanza delle Vie Piazze e Categorie ai fini della determinazione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA	
	TAR. BASE ANNUA	COEFFICIENTE %	TAR. BASE ANNUA	COEFFICIENTE %	TAR. BASE ANNUA	COEFFICIENTE %
TARIFFA STANDARD ANNUA COMUNI CON OLTRE 10.000 FINO A 30.000 ABITANTI EURO 40,44 ART.1 COMMA 826 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019;						
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE						
occupazione suolo generale	€ 33,41	0,82625	€ 31,33	0,77475	€ 26,94	0,66625
spazi soprastanti e sottostanti	€ 32,14	0,79475	€ 28,21	0,69750	€ 24,24	0,59950
passi e accessi carrabili	€ 16,71	0,41325	€ 15,66	0,38725	€ 13,47	0,33300
tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€ 10,03	0,24800	€ 9,40	0,23250	€ 8,09	0,20000
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo , risultano inutilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati.	€ 30,08	0,74375	€ 28,20	0,69725	€ 24,26	0,60000
distributori di carburanti	€ 25,00	0,61825	€ 19,73	0,48800	€ 16,97	0,41975
Divieto di sosta indiscriminato previo rilascio di apposito cartello segnaletico sull'area antistante semplici accessi , carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale	€ 30,08	0,74375	€ 28,20	0,69725	€ 24,26	0,60000
Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Provincie la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	€ 33,41	0,82625	€ 31,33	0,77475	€ 26,94	0,66625

A) Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%.

Le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di pubblici servizi, Il canone è determinato sulla base del numero delle utenze della società erogatrice servizio per la tariffa pari a € 1,19 per utenza con un minimo di del pubblico € 950,36. Tali valori sono rivalutabili annualmente sulla scorta degli indici Istat. Il Comune qualora provveda alla

costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre un contributo una volta tanto, nelle spese di costruzione che viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune.

B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici

per la distribuzione dei tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno:

LOCALITA' (dove sono situati gli apparecchi)	Coefficiente %	CANONE ANNUALE
a) Centro abitato	0,31250	€ 12,64
b) Zona limitrofa	0,25000	€ 10,11
c) Frazioni o sobborghi e zone periferiche	0,15500	€ 6,27

C) Distributori di carburante *

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

LOCALITA'	Coefficiente %	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI	
		per ogni serbatoio o autonomo di capacità fino a 3.000 litri.	per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri - maggiorazione 1/5	
	Coefficiente %	Tariffa	Coefficiente %	Tariffa
a) Centro abitato	1,20000	€ 48,53	0,24000	€ 9,71
b) Zona limitrofa	0,72500	€ 29,32	0,14500	€ 5,86
c) Sobborghi e zone periferiche	0,32500	€ 13,14	0,06500	€ 2,63
d) Frazioni	0,17500	€ 7,08	0,03500	€ 1,42

*La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

Tariffa temporanee graduata a seconda dell'importanza delle Vie Piazze e Categorie ai fini della determinazione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

TARIFFA STANDARD ANNUA COMUNI CON OLTRE 10.000 FINO A 30.000 ABITANTI EURO 40,44 ART.1 COMMA 826 TARIFFA STANDARD GIORNALIERA EURO 0,71 COMUNI CON OLTRE 10.000 FINO A 30.000 ABITANTI ART.1 COMMA 827 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019;	PRIMA CATEGORIA				SECONDA CATEGORIA				TERZA CATEGORIA			
	Coefficiente %	TAR. BASE GIORN.	Coefficiente %	TAR. BASE ORARIA	Coefficiente %	TAR. BASE GIORN.	Coefficiente %	TAR. BASE ORARIA	Coefficiente %	TAR. BASE GIORN.	Coefficiente %	TAR. BASE ORARIA
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEE APPLICATE												
occupazione suolo generale	4,42857	€ 3,14	0,18452	€ 0,13	3,98571	€ 2,83	0,16607	0,12	3,58571	€ 2,55	0,14940	€ 0,11
spazi soprastanti e sottostanti	2,85714	€ 2,03	0,11905	€ 0,08	2,57143	€ 1,83	0,10715	€ 0,08	2,31429	€ 1,64	0,11429	€ 0,08
tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1,38570	€ 0,98	0,11429	€ 0,08	13,28571	€ 9,43	0,11429	€ 0,08	11,42857	€ 8,11	0,11429	€ 0,08
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti , con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante .	6,64286	€ 4,72	0,27679	€ 0,20	5,97143	€ 4,24	0,21714	€ 0,15	5,38571	€ 3,82	0,19571	€ 0,14
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	2,35714	€ 1,67	0,11429	€ 0,08	1,98571	€ 1,41	0,11429	€ 0,08	1,80000	€ 1,28	0,11429	€ 0,08
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,88571	€ 0,63	0,11429	€ 0,08	0,79714	€ 0,57	0,11429	€ 0,08	0,71714	€ 0,51	0,11429	€ 0,08
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi , compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie	2,21429	€ 1,57	0,11429	€ 0,08	1,98571	€ 1,41	0,11429	€ 0,08	1,80000	€ 1,28	0,11429	€ 0,08
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	4,42857	€ 3,14	0,18452	€ 0,13	3,98571	€ 2,83	0,16607	€ 0,12	3,58571	€ 2,55	0,14940	€ 0,11
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	2,28571	€ 1,62	0,94286	€ 0,67	1,98571	€ 1,41	0,08143	€ 0,06	1,78571	€ 1,27	0,07440	€ 0,05
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,88571	€ 0,63	0,11429	€ 0,08	0,79714	€ 0,57	0,11429	€ 0,08	0,71714	€ 0,51	0,11429	€ 0,08

-Per le occupazioni di durata non inferiori a gg 15 la tariffa è ridotta in misura del 30%

-Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%

-Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20% .

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

IL CANONE VIENE DETERMINATO, IN MISURA FORFETTARIA, COME DA PROSPETTO CHE SEGUE.

TASSA FORFETTARIA AVENTE CARATTERE TEMPORANEO

OCCUPAZIONE FINO AD UN KM LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Coefficiente %	FINO A 30 GG	Coefficiente %	DA 31 A 90 GG	Coefficiente %	DA 91 A 180 GG	Coefficiente %	SUPERIORE A 180 GG
18,57143	€ 13,19	24,14286	€ 17,14	27,85714	€ 19,78	37,14286	€ 26,37

OCCUPAZIONE OLTRE UN KM LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Coefficiente %	FINO A 30 GG	Coefficiente %	DA 31 A 90 GG	Coefficiente %	DA 91 A 180 GG	Coefficiente %	SUPERIORE A 180 GG
27,85714	€ 19,78	36,21429	€ 25,71	41,78571	€ 29,67	55,71429	€ 39,56

TARIFE CANONE MERCATALE

TARIFFA STANDARD ANNUA COMUNI CON OLTRE 10.000 FINO A 30.000 ABITANTI EURO 40,00 ART.1 COMMA 841 TARIFFA STANDARD GIORNALIERA EURO 0,70 COMUNI CON OLTRE 10.000 FINO A 30.000 ABITANTI ART.1 COMMA 842 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019;

TARIFE BASE APPLICATE DAL COMUNE PER METRO QUADRATO O LINEARE € 0,08 PER 5 ORE GIORNALIERE PER 50 GIORNI ANNUALI CON RIDUZIONE DEL 30%

Coefficiente %	TIPOLOGIA MQ. DI OCCUPAZIONE E RELATIVA TARIFFA
2,42857	1) Tariffa area mercatale posteggio mq. 6 € 1,70
4,85714	2) Tariffa area mercatale posteggio mq. 12 € 3,40
9,57143	3) Tariffa area mercatale posteggio mq. 24 € 6,70
12,85714	4) Tariffa area mercatale posteggio mq. 32 € 9,00

Il pagamento del Canone Mercatale avviene mediante la riscossione giornaliera



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 6 DEL 18/03/2026

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL' INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.

L'anno 2026, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 11,15 in audio videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. del 06 febbraio 2024 dichiarata immediatamente esecutiva, nelle persone di:

Rag. Varvaro Stefano	Presidente
Rag. Glorioso Salvatore	Componente
Dott. Caminiti Fabrizio	Componente

VISTA ED ESAMINATA

la proposta di delibera di Giunta Municipale n. 20 del 13.03.2026, ricevuta per Pec in data 16.03.2026 n° 9990 avente ad oggetto: **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, rivalutazione per l'anno 2026 delle tariffe in misura pari all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025.**

VISTO

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- l'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
- -la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021 (che in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ha approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, Legge n. 160/2019. Decorrenza 1/01/2021,
- -La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/06/2021 ad oggetto: "Parziali modifiche ed integrazioni del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. approvato con delibera di c.c. n. 13 del 28/04/2021. Decorrenza 01/01/2021
- -la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 19/05/2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, vigente per l'anno 2025;
- l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato prima dall'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'art. 19-ter, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, il quale, con riferimento al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilisce che: "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie

oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

RITENUTO

L'Ente la necessità e opportunità di rivalutare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avvalendosi della facoltà di adeguamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo introdotta dall'art. 19-bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, *oppure* di determinare le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
di avvalersi per l'anno 2026 della facoltà di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rivalutando le tariffe del canone di cui al comma 817 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvate con la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025; come da allegato alla delibera di Giunta Municipale, composto da 11 fogli, dal n°01 al n°11,- che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DATO ATTO

che le tariffe del canone di cui all'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, applicabili dal 1° gennaio 2026 sono quelle risultanti dall'applicazione della rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato alla data del 31/12/2025 alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 21/05/2021 per l'anno 2025 (solo se si rivaluta in base all'indice ISTAT);

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ed il D.lgs. 23/06/2011 n.118 come modificati ed integrati dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;
- lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 43 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di G.C. n. 44 del 04/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026";
- la deliberazione di C.C. n. 31 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Documento Unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024/2026" e la deliberazione di C.C. n. 32 del 23/07/2024 ad oggetto: " Approvazione Bilancio di Revisione 2024/2026 – Nota integrativa 2024/2026 indicatori 2024/2026";
- la deliberazione di C.C. n. 46 del 29/10/2024 ad oggetto:" Approvazione regolamento generale delle entrate comunali, applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente";
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/11/2024 ad oggetto:" Variazione al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026 Annualità 2024 – Art. 175 comma 2 relativa ad entrate e spese del 7° Settore Tributi e Affari Legali";
- la deliberazione di G.C. n. 69 del 03/12/2024 ad oggetto: "Variazione PEG Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, esercizio definitivo 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000; – Assegnazione risorse a seguito variazioni di Bilancio deliberate dal C.C. delibera nr. 51 -52 del 27/12/2024 nr 53-54-55 del 29/11/2024";

- la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°3 del 23/12/2025 ad oggetto: "Approvazione Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio finanziario 2024 di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 – Art. 11 comma 6 e art. 227 comma 5 D.lgs. 267/200 e ss.mm.ii. e relazione sulla gestione art. 11 comma 6 D-Lgs 118/2011";
- la Delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale N°4 del 23/12/2025 ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 29/12/2025 ad oggetto. "Adozione in via provvisoria del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027" con allegato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;
- il Decreto 24 febbraio 2026 del Ministero dell'interno (G.U. n. 53 del 05-03-2026) con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 al 31 marzo 2026, per gli enti locali delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpite da maltempo;

VISTI

il parere favorevole di **regolarità tecnica** rilasciato dal Responsabile del Servizio competente dott. Di Salvo Antonino, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il parere favorevole di **regolarità contabile** rilasciato dal **Responsabile del Servizio Finanziario**, dott. Vito Rosario Cabbanè, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONCLUSIONE

Tutto ciò visto, atteso, richiamato, considerato,

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, limitatamente alle proprie Competenze, sulla proposta di deliberazione, nulla osta ad esprimere

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera di Giunta Municipale n. 20 del 13.03.2026 avente ad oggetto: rivalutazione per l'anno 2026 delle tariffe in misura pari all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31/12/2025.

L'Organo, infine rammenta, di disporre nelle forme, modalità e tempi di legge, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Varvaro Stefano *Presidente*
Dott. Caminiti Fabrizio *Componente*
Rag. Glorioso Salvatore *Componente*



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°21 del 19-03-2026

Riferita alla Proposta N. 20 del 13-03-2026.

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2026 DELLE TARIFFE IN MISURA PARI ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI ALLA DATA DEL 31/12/2025.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione di Giunta Municipale di cui in intestazione è pubblicata all'albo pretorio dal 23-03-2026 ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi e, quindi, fino al 07-04-2026.

San Giovanni La Punta, 23-03-2026

Il Responsabile della Pubblicazione

Seminato Loredana

(Sottoscritto con firma digitale)